

**Integrazione delle relazioni illustrative del Consiglio di amministrazione
di cui ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria
dell'assemblea del 28 aprile 2016**

Signori Azionisti,

Con Comunicazione n. prot. 0036094/16 del 21 aprile 2016, la Consob ha richiesto al Consiglio di amministrazione della Vostra Società di fornire talune integrazioni in merito specificatamente alle deliberazioni proposte aventi ad oggetto “[...] *l'erogazione di un bonus straordinario una tantum, a favore del Consiglio di Amministrazione in scadenza*” ... *“pari ad un importo complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione non superiore a Euro 5 milioni lordi”*, nonché “[...] *integrazione del corrispettivo determinato a favore del Collegio Sindacale in scadenza*” mediante l’*“erogazione di un importo complessivo per l'intero Collegio Sindacale non superiore a Euro 2,5 milioni lordi”*. Pertanto, con la presente si provvede a fornire le integrazioni richieste dalla Consob.

1. In proposito, si conferma che la proposta di erogazione di un bonus straordinario *una tantum* a favore del Consiglio di Amministrazione in scadenza –individuato come importo massimo lordo per tutto l'organo consigliare – si motiva alla luce dell'intenso impegno richiesto e profuso dal Consiglio di amministrazione nel suo mandato e degli eccezionali risultati raggiunti dalla Società nel periodo, con particolare riguardo all'anno 2015, che – pur nel contesto di una non facile situazione di mercato – si è chiuso con un utile netto consolidato di circa 250 milioni di Euro, vale a dire il migliore risultato di sempre nella storia di Azimut. Tale proposta non si configura come operazione rientrante nell'ambito delle disposizioni del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate: infatti, la relativa Procedura di Azimut Holding, all'art. 12, esclude espressamente dalla propria applicazione, in linea con quanto disposto dall'art. 13 del predetto Regolamento Consob, tra le altre *“le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo”*. Tale risulta infatti la fattispecie di cui trattasi, nella quale il Consiglio di Amministrazione si limita a formulare una

proposta all'Assemblea che è e sarà l'organo sovrano deliberante nel merito, in un'ottica di massima trasparenza e correttezza.

2. In merito alla “tempistica” e al “processo decisionale” seguito per l'elaborazione delle proposte di cui sopra, nel riscontrare le richieste di integrazione formulate dalla Consob, si informa che la questione è stata, in via preliminare, esaminata dal Comitato per la Remunerazione, il quale, interpellato sul punto il 10 marzo u.s., ha ritenuto – anche al fine di evitare il rischio di conflitti di interessi - che spettasse al Consiglio di amministrazione esaminare la questione, per eventualmente proporla all'assemblea. Di analogo avviso sono state le funzioni di controllo (Compliance, Internal Audit e Risk Management) interpellate sul punto. Sarà il nuovo Comitato per la Remunerazione, laddove l'Assemblea esprima parere favorevole, che verrà completamente rinnovato e che sarà composto esclusivamente da amministratori indipendenti, a svolgere le opportune valutazioni. Il Comitato per la Remunerazione proporrà altresì le modalità di ripartizione del bonus *unum tantum*, come eventualmente deliberato dall'assemblea, tra i singoli consiglieri. Le successive determinazioni saranno assunte, su proposta del Comitato, dal Consiglio di amministrazione.
3. In merito alla “*compatibilità della delibera di integrazione del corrispettivo relativo ai componenti l'organo di controllo con quanto previsto all'art. 2402 del codice civile*”, preme innanzitutto evidenziare che – come già posto in luce dal Collegio sindacale nella propria relazione annuale pubblicata in data 7 aprile 2016 - il Collegio ha informato di non condividere la proposta di integrazione del proprio corrispettivo, ritenendo che la stessa non debba essere adottata. Alla luce di quanto sopra, pertanto il Consiglio di amministrazione segnala all'assemblea che non vi è luogo a deliberare sull'originaria proposta.

Ciò premesso, per scrupolo, si ricorda che sulla base delle indicazioni dei consulenti legali della Società, la tesi, secondo la quale il corrispettivo del Collegio Sindacale può essere variato in aumento, qualora sopravvengano situazioni che amplino notevolmente l'impegno, soprattutto su un piano quantitativo, del medesimo organo di controllo, risulta riscontrabile in dottrina. Il riferimento corre, in particolare alla recente dottrina¹ che - prendendo le mosse da opinioni più risalenti² - sostiene che il corrispettivo spettante ai sindaci può essere integrato in aumento qualora sopravvengano in corso di mandato situazioni che amplino l'impegno originariamente richiesto ai lavori del Collegio Sindacale; in particolare, per la richiamata dottrina, se la stabilità della retribuzione dei sindaci fosse davvero così rilevante per l'interesse generale, tale circostanza avrebbe dovuto essere

¹ De Gregorio, *Il ruolo del Collegio Sindacale nel decreto legislativo del 2010 e la rideterminazione, in caso di mandato, del compenso dei sindaci*, Riv. Dott. Comm, 2011, p. 63 ss..

² G. Ferri *Le Società, Trattato Vassalli*, Torino, 1987, III, p. 736 ss.; Frè-Sbisà, *Le Società per azioni*, in Commentario Scialoja-Branca, ed. 6, 1997.

stabilita *ab initio* d'imperio dal legislatore³. Si osserva, altresì, che l'invarianza della retribuzione dell'organo di controllo, per tutto il periodo del relativo incarico, non è imposta da un'interpretazione letterale della legge, né dalla stessa espressamente prevista. Paradossalmente, tale invarianza potrebbe, inoltre, essere fissata dallo statuto, ma nulla vieterebbe, comunque, di modificare lo statuto prevedendo un aumento del compenso. Da un punto di vista funzionale, l'onerosità dell'incarico ne postula anche l'adeguatezza, che deve essere commisurata all'importanza dell'opera richiesta; proprio da tale elemento, si può evincere che il corrispettivo può variare se non più adeguato alla dimensione dell'impegno originariamente previsto.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pietro Giuliani

³ *Inter alia*: Franzoni, *Gli Amministratori e i Sindaci*, Le Società, Trattato diretto da Galgano, Torino 2002; Cavalli, *I Sindaci*, in Trattato delle società per azioni, diretto da Colombo-Portale, volume 5, Torino 1988.